

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

« Non è inutile il notare che se il fatto il quale dà origine all'obbligazione fosse illecito non solo, ma doloso per modo da compromettere seriamente l'interesse individuale e sociale, sebbene non costituente un reato secondo le leggi in vigore, spetterebbe piuttosto al legislatore di provvedervi con opportuni miglioramenti ed aggiunte (notate la parola opportuni) nel Codice penale, essendo giusto che anche al fatto medesimo si estendesse l'azione della giustizia punitiva. E siccome lo studio di un Codice penale unico per tutta Italia è ora una delle principali sollecitudini del Governo e del Parlamento propizia si offre l'opportunità per coordinare anche a questo scopo importante la riforma della legislazione penale. »

Ora, o signori, il Codice nostro di commercio non è coordinato ancora da fornirci di qualche arma onde si possa riparare a questo vuoto che oggi facciamo: il Codice penale nemmeno. Ma non vi pare veramente che la proposta di una sospensione anziché essere un'offesa al rispettabile guardasigilli, sia un secondare quasi logicamente i suoi disegni?

Ma oramai io non intendo più di annoiare la Camera, perchè incombe già quell'ora dell'onorevole Melchiorre (*Si ride*): vedo con rincrescimento che il mio emendamento non è troppo bene allogato, perchè esso non è che un piccolo foro per rientrare nella fortezza...

*Una voce a sinistra.* Non è opportuno.

INCAGNOLI. Un'altra volta? (*Si ride*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, non facciano conversazioni.

INCAGNOLI. Ma dirò che lo scopo di questo mio emendamento è appunto quello di riparare alla demolizione fatta da questa legge, con aggiungere qualche cosa che salvi il commercio dal danno che gli è minacciato. Propongo cioè di aggiungere all'articolo 3, dopo le parole « legge penale » le seguenti: « quando il debito risulti da un fatto illecito e doloso. »

Non sarebbe un caso strano, è un seguire quella stessa legge del Belgio, di cui ci fece il panegirico ieri il ministro guardasigilli. Ed a questo parimente si conforma la legislazione inglese, quella che l'onorevole guardasigilli mi disse di non aver bene citata, sebbene io non facessi che copiare da lui.

L'onorevole Nocito, bene ha detto che quest'aggiunta potrebbe sparire il giorno in cui dalla Camera fosse riveduto il Codice penale, e fosse riformato il Codice di commercio. Così fo fine, poco confidando di avere infuso in altri il mio convincimento, pur troppo combattuto ed avversato da tanti avversari: ma mi soddisfa di avere adempiuto ad un sacro dovere.

VARÈ, *relatore*. Domando la parola per un'eccezione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Non siamo ancora vicini alla votazione, favorisca d'aspettare; la parola spetta all'onorevole D'Amore.

D'AMORE. Non ho a fare altro che una modesta osservazione sull'ultima parte dell'articolo 3, in cui è detto che la durata dell'arresto personale non potrà eccedere un anno.

PRESIDENTE. Questo articolo 3 non esiste più.

D'AMORE. Allora prenderò la parola quando verrà in discussione l'articolo 4.

PRESIDENTE. Va bene, l'inscriverò sull'articolo 4.

Debbo fare sapere all'onorevole Varè ed alla Camera che abbiamo tre aggiunte all'articolo 3. Su queste proposte, che sono tutte a un dipresso dello stesso genere, potranno parlare l'onorevole Varè e l'onorevole guardasigilli, quando le avranno conosciute.

La prima di queste aggiunte è dell'onorevole Incagnoli, il quale vorrebbe che al primo comma, dopo le parole: « leggi penali, » si aggiungesse: « e quando il debito risulta da un fatto illecito o doloso. »

L'aggiunta proposta dall'onorevole Marcora...

VARÈ, *relatore*. Queste proposte spettano logicamente all'articolo 4.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo; ma siccome furono presentate sull'articolo 3, debbo ora darne lettura; poi gli onorevoli deputati che le hanno proposte, vedranno se vogliono svolgerle adesso o più tardi: dal canto mio, credo che debbano essere sviluppate dopo.

L'aggiunta proposta dall'onorevole Marcora è così concepita:

« Ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto e in quelle nascenti da semplici contravvenzioni non potrà essere minore di giorni tre, nè maggiore di tre mesi. »

L'aggiunta presentata dall'onorevole Capo è così espressa:

« La durata dell'arresto non sarà mai superiore alla durata della pena principale. In nessun caso potrà eccedere la durata di un anno. »

Ora domando agli onorevoli Marcora e Capo se vogliono attendere la discussione dell'articolo 4 per isvolgere le loro proposte.

(*I deputati Marcora e Capo fanno un segno affermativo.*)

Sta bene. Dunque all'articolo 3 non rimane che l'aggiunta proposta dall'onorevole Incagnoli.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.